

# **Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi**

**(Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)**

**Modifica del 24 giugno 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 maggio 2014<sup>1</sup> sugli atterraggi esterni è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC):

- d. alianti da pendio a propulsione elettrica.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani, i dirigibili e gli alianti da pendio a propulsione elettrica sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l'atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un'area d'atterraggio in montagna.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 748.132.3

